



COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA

Provincia di Cremona

Via Ponte Rino n. 9 – Tel. 0373/74325 – Fax 0373/74036
indirizzo e-mail info@comune.campagnolacremasca.cr.it

Prot. n. 1589

li__01.08.2014

ORDINANZA DEL SINDACO N. 14 del 01-08-2014

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI RESIDUI VEGETALI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 256 BIS, COMMA 6 BIS DEL D.LGS. N. 152/2006.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Locale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

PRESO ATTO della sostanziale differenza tra le attività di gestione dei rifiuti dalle consuetudini pratiche agricole di gestione sul luogo di produzione di piccoli quantitativi di scarti vegetali mediante bruciatura in loco;

CONSIDERATO CHE la bruciatura dei residui vegetali è pratica tradizionale volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici;

CONSIDERATO CHE la bruciatura ha anche lo scopo e il vantaggio di determinare un controllo indiretto delle malattie delle piante, riducendo o eliminando addirittura i trattamenti chimici;

CONSIDERATO CHE si ravvisa la necessità di acconsentire ai proprietari dei fondi, che effettuano operazioni di potatura, sfalci o ripuliture in loco, non a carattere professionale, la combustione in loco del materiale agricolo e forestale derivante da tale attività;

RICHIAMATE:

- la Legge n. 225/1992;
- la L.R. n. 24/2006;
- la D.G.R. n. 08/007635 del 11.07.2008;

PREMESSO CHE:

- L'art. 256 bis del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 3 della Legge 10.12.2013 n. 136, recante "*Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate*", punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata";

- L'art. 256 bis, comma 6-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dall'art. 14, comma 8, lett. b) del D.L. 24.06.2014 n. 91 esclude dal campo di applicazione degli artt. 256 e 256 bis citati "il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse, precisando che: *"di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"*;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale e nello specifico:
 - a) L'art. 184 comma 3, lett. a) il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
 - b) L'art. 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - c) L'art. 256 bis, comma 6-bis;

VISTA la Legge 21.11.2000 n. 353 *"Legge quadro in materia di incendi boschivi"*;

VISTI gli artt. 13, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

RITENUTO necessario, in attuazione dell'art. 256 bis, comma 6 bis del D.Lgs. n. 1452/06":

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;
- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;
- prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;
- assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio incendi;

ORDINA

- 1) *il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco* delle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica;
- 2) in alternativa all'impiego dei residui indicati al punto 1, ai sensi dell'art. 185 del d.Lgs. n. 152/2006 o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine

operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate;

- 3) la combustione controllata dei residui indicati al punto 1, va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione non prima del 01 Agosto 2014 e fino al 30 Agosto 2014 non prima delle ore 06.00 e non oltre le ore 11.00;
 - b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di una persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare, tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare all'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - d) la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi;
 - e) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
 - f) l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide;
 - g) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;
 - h) nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi nei periodi considerati a rischio di incendio;
 - i) il fumo generato dalla combustione non deve comunque invadere la sede viaria delle strade pubbliche;
 - j) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
- 4) nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
- 5) Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all'allegato 2 della DGR 7635/2008 in attuazione della L.R. 24/2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", che prevede il divieto di combustione all'aperto dal 15 ottobre al 15 aprile;
- 6) Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

INFORMA

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR competente o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

DISPONE

- Che la Polizia Locale nonché gli altri organi di vigilanza siano incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- Che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'Albo Pretorio on line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso avvisi pubblici e pubblicazione sullo Home Page del sito del Comune e contestualmente venga trasmessa a :
 - ✓ PREFETTO DI CREMONA
 - ✓ REGIONE LOMBARDIA
 - ✓ PROVINCIA DI CREMONA
 - ✓ ARPA SEDE REGIONALE
 - ✓ QUESTURA DI CREMONA
 - ✓ COMANDO PROVINCIALE ARMA DEI CARABINIERI DI CREMONA
 - ✓ COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI CREMONA
 - ✓ COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO DI CREMONA
 - ✓ COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CREMONA
 - ✓ COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CREMA
 - ✓ COMANDO POLIZIA PROVINCIALE DI CREMONA
 - ✓ COMANDO POLIZIA LOCALE DI VAILATE



IL SINDACO
Agostino Guerini Rocco